REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI.

Art. 1 CRITERI E MODALITA' PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

I criteri contenuti nel presente Regolamento di Istituto per la formazione delle classi fanno riferimento:

- Alla formazione delle classi e alla assegnazione degli alunni alle classi prime dei due indirizzi: Liceo Classico e Istituto Tecnico
 - All'inserimento di studenti in corso d'anno
 - All'iscrizione di alunni stranieri
 - Alle procedure per la formazione delle classi

L'adozione di detti criteri mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

- L'eterogeneità all'interno della classe
- L'omogeneità tra le classi parallele
- L'uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.

Con il presente regolamento vengono individuate le figure professionali coinvolte e le fasi di cui si compone il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione degli alunni.

Art. 2 CRITERI

1.2 Criteri per la formazione delle classi prime

Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:

- Distribuzione equilibrata degli alunni in base al voto di promozione ;
- Richieste reciproche di un compagno/a;
- Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;
- Distribuzione equilibrata degli alunni non residenti;
- Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento.

In tal caso l'inserimento di detti alunni avviene secondo le indicazioni delle insegnanti della scuola Secondaria di I grado.

Gli alunni con disabilità o con Disturbo specifico di apprendimento certificato o in osservazione saranno inseriti nelle classi acquisendo il parere dell'insegnante di sostegno del I Grado e tenendo conto delle indicazioni date nella certificazione in possesso della scuola

2.2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

La formazione del gruppo classe si svolge prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso un pubblico sorteggio.

Gli alunni vengono suddivisi per fasce di voto e via via sistemati nel gruppo classe. A completamento di questa operazione viene data la possibilità agli alunni di spostarsi da un gruppo all'altro operando uno scambio reciproco a parità di voto.

Superata questa fase si procede al sorteggio della lettera, corrispondente al corso, da abbinare al gruppo alunni.

Art. 3 ISCRIZIONE ED INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI STRANIERI

3.1 PREMESSA

Il diritto-dovere all'istruzione è garantito al cittadino straniero soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Il diritto all'istruzione dei minori stranieri in Italia comporta:

- · i minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
- · i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;
 - · i minori stranieri possono essere iscritti in qualunque periodo dell'anno scolastico.

3.2 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DELL'ALUNNO STRANIERO

Le modalità e procedure mediante le quali si effettuano l'iscrizione e l'assegnazione definitiva alla classe sono le seguenti:

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno). Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella formazione delle classi il collegio dei docenti rispetta il principio della ripartizione degli alunni stranieri nelle classi evitando la costituzione di classi in cui risultino più presenze di alunni stranieri come raccomandato all'art. 45, c. 3, D.P.R. n. 394/99 e nella Circolare Ministeriale n. 2 del 08.01.2010).

Dopo l'inserimento nella classe corrispondente all'età anagrafica, si prevede un lasso di tempo durante il quale la commissione, tenuto conto delle disposizioni legislative, raccolte le informazioni dalla Segreteria e dal colloquio con i genitori, rilevate le abilità e le competenze dell'alunno in collaborazione con gli insegnanti di classe, propone l'assegnazione definitiva alla classe, confermando la classe di iscrizione oppure proponendo la classe superiore o inferiore (art. 45, c. 2, D.P.R. n. 394/99). Il Consiglio di Classe, all'inizio dell'anno scolastico, analizza la situazione di partenza con particolare riferimento alle competenze linguistiche in Italiano e procede, qualora necessario, alla definizione di una programmazione individualizzata.

Il dirigente scolastico procede all'iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno ai sensi della legge n.94/2009 che apporta modifiche all'art. 6 c.2 del T.U. 286/98).

L'applicazione di dette disposizioni è affidata al Dirigente scolastico.

Art.4 ISCRIZIONE ED INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI

4.1 PREMESSA

La distribuzione degli alunni non residenti risponde al seguente criterio:

equilibrio nell'inserimento nelle classi

A tal fine gli alunni non residenti non potranno essere concentrati in una unica classe, ma per il buon funzionamento didattico distribuiti nelle classi equamente.

Art. 5 INSERIMENTO IN CORSO ANNO

I trasferimenti per cambio residenza in corso d'anno avranno la precedenza.

Nell'inserimento dell'alunno in corso di anno in un corso anziché in un altro si potrà tenere conto della richiesta effettuata dal genitore purchè non ci siano motivi ostativi (numero degli alunni, problemi disciplinari etc.).

I trasferimenti da un corso all'altro dello stesso indirizzo non saranno possibili in corso d'anno, tranne che non si verifichino fatti particolarmente gravi, valutati di volta in volta dal Consiglio di Classe.

Art. 6 MODALITA' OPERATIVE

Procedure per la formazione delle classi e l'assegnazione degli studenti.

La procedura di seguito indicata verrà curata da apposita Commissione presieduta dal Docente Funzione Strumentale per l'Orientamento.

Prima fase

Analisi della documentazione valutativa

Suddivisione degli alunni per fasce di valutazione finale

Seconda fase

Sorteggio pubblico con assegnazione di ciascun alunno al gruppo-classe

Terza fase

Spostamento di alunni da un gruppo all'altro sulla base della reciprocità e della parità di voto

Quarta fase

Elaborazione degli elenchi

Quinta fase

Sorteggio e assegnazione al gruppo classe del corso

Elaborazione degli elenchi definitivi

Sesta fase

Pubblicazione all'albo della scuola e all'albo web della composizione delle classi.